

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Art. 1
Campo di applicazione

il presente contratto collettivo decentrato integrativo, stipulato in conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lettera a) e dall'art. 6 del CCRL, 2002-2005, si applica al personale del comparto non dirigenziale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica. A. S. O. U.

Art. 2
Parti abilitate alla trattativa

Le parti abilitate alla trattativa sono per l'Amministrazione: il Dirigente Generale del Dipartimento per Le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; per la parte sindacale i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del CCRI 2002-2005;

Art. 3
Durata e decorrenza

Il presente contratto ha validità fino al 31 dicembre 2015 e resta in vigore fino alla stipula del successivo contratto collettivo decentrato integrativo;

Art. 4
Obiettivi

Obiettivi del presente contratto sono:

- Regolare i sistemi di incentivazione del personale in servizio destinatario del presente contratto sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;
- Definire i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standards di valutazione;
- Pianificare l'utilizzazione e la ripartizione del F.A.M.P. finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali.

COBAS/COBIR

CISU

SADIAS



Art. 5 Risorse

La quota del Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni, di cui all'art. 89 del vigente CCRL, annualmente assegnata al Dipartimento, costituisce fonte di finanziamento per le finalità del FAMP. Dette risorse saranno utilizzate secondo l'allegato piano di riparto (**Allegato A**) In base all'art. 6 dell'Accordo ARAN/OO.SS del 22/09/2015 il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico si avvale, nell'ambito dell'accantonamento delle quote F.A.M.P. – art. 89 comma 3 del CCRL 2002-2005 per il comparto non dirigenziale, della somma di € 30.000,00 da destinare al Progetto "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo (P.O.C.S.) 2013/2015. Dette risorse saranno utilizzate secondo l'allegato piano di riparto (**Allegato B**)

Art. 6 Piano di lavoro

Il Piano di lavoro, nelle misure stabilite dall'articolo 88, comma 5 lett. e) del CCRL, 2002-2005, costituisce il documento di programmazione all'interno del quale sono state individuate tutte le attività di competenza del Dipartimento, i livelli di risultato attesi coerentemente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Per l'anno 2015 il P.L., già apprezzato dalle OO.SS, è stato predisposto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 91 del vigente C.C.R.L. e realizzato con il sistema GE.KO.

Art. 7 Parametri per la partecipazione al Piano di lavoro

Le quote individuali di produttività per la partecipazione al Piano di lavoro spettano a tutto il personale in servizio e sono calcolate facendo riferimento ai parametri massimi di cui all'allegato "L" del CCRL 2002-2005. Tale compenso viene decurtato in ragione delle assenze dal servizio effettuate dal dipendente a qualsiasi titolo eccetto quelle per ferie, così come previsto dall'art. L'erogazione degli incentivi da attribuire avverrà in due soluzioni.

La prima quota è corrisposta al personale in servizio presso il Dipartimento a titolo di acconto in misura fissa.

La quota da corrispondere a saldo, calcolata sull'importo destinato al Piano di Lavoro, sarà liquidata, tenendo conto della quota erogata a titolo di acconto, a seguito della valutazione finale del singolo dipendente, nonché delle assenze effettuate nel corso dell'anno.

Le eventuali somme disponibili registrate a seguito delle decurtazioni operate sulla base delle valutazioni individuali finali nonché le eventuali ulteriori economie, ad eccezione di quelle espressamente regolamentate all'art.92, comma 3 del CCRL, verranno ridistribuite tra il personale partecipante al Piano di Lavoro che raggiungerà la valutazione compresa tra 61 e 100, individuato nel 3° range di cui al successivo art.8.

Art. 8 Criteri per l'attribuzione dei compensi per la partecipazione al Piano di lavoro

La metodologia per la valutazione degli apporti individuali di produttività, già in uso nell'anno precedente, è riportata nell'allegato "C" al presente C.C.D.I. (schede di valutazione), e ne forma parte integrante.

La compilazione delle schede sarà effettuata da parte dei dirigenti responsabili di Area/Servizio/U.O.B., coinvolgendo in tale attività anche il soggetto valutato, il quale dovrà controfirmare la scheda per presa visione. Nel caso in cui il dipendente non dovesse condividere la

valutazione espressa, lo stesso potrà sottoporre il giudizio alla Commissione di cui all'art. 107 del CCRL 2002-2005.

Dalla scheda di valutazione si dovrà desumere il livello di risultati conseguiti da parte del dipendente valutato, sulla base del quale si procederà alla determinazione del compenso definitivo da attribuire allo stesso.

La misura del compenso da erogare è così correlata all'esito della valutazione finale e all'apporto fornito dal dipendente e a tal fine si individuano tre range:

1° - valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 40 e 50 "sufficiente" = 60%;

2° - valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 51 e 60 "buono" = 80%;

3° - valutazione finale con punteggio complessivo compreso tra 61 e 100 "ottimo" = 100%

in relazione alle quali il dipendente avrà diritto alle rispettive percentuali calcolate in base al parametro massimo, contemplato per la categoria di appartenenza.

Art. 10 Buoni pasto

L'attribuzione del buono pasto avviene secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 104 del CCRL 2002-2005.

Si conviene inoltre, che è da attribuire il buono pasto se la prestazione pomeridiana, debitamente autorizzata e ferma restando la fruizione della pausa pranzo di almeno mezz'ora, comporti una successiva ripresa della prestazione lavorativa non inferiore a 2 ore.

In attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 317 del 4/09/2012, a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore del buono pasto è previsto nella misura di €. 7,00;

Art. 11 Orario di lavoro

Si conferma che l'orario settimanale di lavoro del personale del Dipartimento è programmato su cinque giornate lavorative dal lunedì al venerdì per un totale di 36 ore settimanali;

Orari di entrata e di uscita

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì:

entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00

uscita dalle ore 13,00 alle ore 15,30

per un massimo di 6,30 ore di lavoro (estensibile a 7,00 ore finalizzate al recupero).

Mercoledì

entrata dalle ore 7,30 alle ore 9,00

uscita dalle ore 18,00 alle ore 20,00

per un totale di 10,00 ore, oltre la mezz'ora obbligatoria di pausa dopo non più di 6,30 ore di lavoro continuativo (estensibile a 11,00 ore finalizzate al recupero).

Uscita massima pomeridiana alle ore 20,00

Presenza obbligatoria

dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Ai fini dell'attribuzione del buono pasto giornaliero, la pausa obbligatoria tra la prestazione antimeridiana e pomeridiana deve essere di almeno 30 minuti

COBAS/CO DIR
F. B. /
Vincenzo Diamp

CISC
A

S. A. P. A. T.
A

L'articolazione oraria per i rientri pomeridiani effettuati per recupero debito orario o lavoro straordinario e così determinata:

- ENTRATA - non oltre le ore 16,30
- USCITA - non oltre le ore 20,00

Art. 12

Procedure di stipulazione

Il CCDI sarà stipulato tra le parti al termine delle seguenti procedure:

- Trasmissione dell'ipotesi di contratto entro 5 giorni dalla sua definizione all'organismo indicato dall'art. 2 del D.lgs 286/99 corredata dell'apposito schema illustrativo di riparto economico per e dal verbale di accordo;
- Sottoscrizione del contratto da parte delle delegazioni trattanti trascorsi 15 giorni senza rilievo.
- Trasmissione all'Aran Sicilia entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva;

Art. 13

Commissione paritetica per le controversie inerenti il FAMP

Ai sensi dell'art. 107 del CCRL 2002-2005, si procederà alla istituzione della Commissione paritetica, composta secondo quanto previsto dal comma 2, per la risoluzione di tutte le controversie inerenti gli accordi decentrati riguardanti l'utilizzo del FAMP.

Art. 14


Rinvio

Per quanto non previsto nel CCDI, si rimanda al CCRL 2002-2005 e al CCRL 2006-2009 che costituiscono fonte primaria di riferimento per la contrattazione integrativa.

Palermo,

La delegazione di parte pubblica:

Il Dirigente Generale Avv. Ignazio TOZZO




Le Organizzazioni Sindacali:

C.I.S.L. - F.P.S.




CGIL - FP

COBAS - CODIR



S.A.D.I.R.S.



S.I.A.D.

U.G.L.

U.I.L. - F.P.L.